WEBINAR GRATUITO

Giovedì, 31 Marzo 2022, ore 18.00 (CEST)

La tassazione dell'economia digitale:

Il caso della moneta virtuale tra regime impositivo, monitoraggio fiscale e strumento di lotta all'evasione

Programma

» Saluti ed introduzione;
» Premesse in ordine alla Digital Economy; Definizione della moneta virtuale;
» Il regime impositivo della Moneta Virtuale;
» Moneta Virtuale e disciplina antiriciclaggio;
» Moneta Virtuale e Pubblica Amministrazione;
» Il rapporto d'imposta e la "Moneta Sociale Digitale";
» Questioni aperte e riflessioni conclusive sull'utilizzo della moneta virtuale come strumento di lotta all'evasione.

RELATORE

Giuseppe Giangrande
Avvocato in Roma e Professore
presso l'Università LUISS Guido Carli

Ascheri Academy
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ascheri & Partners
STUDIO COMMERCIALISTI

ADAMNELSON
STUDIO LEGALE

Il contesto normativo

La tassazione dell'economia digitale nel contesto europeo La proposta di direttiva sulla Digital Services Tax:

- Il «Percorso di avvicinamento» alla DST;
- La linea di Policy perseguita dalla Commissione europea;
- Gli aspetti operativi della proposta europea;
- Lo «Stress test» del diritto tributario internazionale;

Il lungo percorso verso la DST

Internet Tax Freedom Act (1998, amministrazione Clinton);

In Europa: direttiva 2002/38/CE (primo aggiustamento significativo al commercio elettronico in materia di IVA).

Ascheri Academy

Recupero di un’asimmetria:

- Luogo di creazione di ricchezza / di valore;

- Luogo di tassazione della ricchezza prodotta (*non tax residents become liable to tax in a Country only if they have a presence that amounts to a permanente establishment there*);

- Creazione di un Singolo mercato digitale (Digital Single market, COM(2015)192).

Tassazione di qualificati servizi digitali:

- Servizi caratterizzati dalla creazione di valore da parte dell'utente;
- Base imponibile: valore generato attraverso il ruolo proattivo del consumatore;
- Il consumatore-produttore;

Fuori dalla DST

Le ipotesi tradizionali di commercio elettronico:

- Il modello Ebay;
- Il modello Amazon;

Le ipotesi di servizi digitali con ruolo passivo del consumatore:

- Il modello Netflix;
- Il modello Spotify;

Le ipotesi di servizio di connettività avanzata:

- Il modello Skype;

Le ipotesi di servizi digitali:

- Il modello Dropbox;

Le ipotesi di gestione *in house* dei dati:

- Il modello Amazon Prime.

Ascheri Academy

La sintesi della proposta di direttiva del 21 marzo 2018

«*What DST targets is the transmission for consideration of data obtained from a very specific activity (users' activity on digital interfaces)*».

Gli aspetti operativi

La base imponibile:

- Gross revenue derivante dalle prestazioni di servizi correlate ai dati, al netto dell'IVA (art. 3, § 2);

L'aliquota:

- 3%;

La soggettività passiva (verifica congiunta delle condizioni):

- Fatturato mondiale oltre € 750.000.000
- Fatturato all'interno dell'UE oltre € 50.000.000.

Ascheri Academy

Si tratta di un tributo di nuova generazione.

Stessa tipologia di problemi sollevati dalla introduzione della Financial Transactions Tax.

Un nuovo criterio di collegamento caratterizzato dalla localizzazione del prosumer, a prescindere dalla monetizzazione del suo contributo ed il tentativo di apportionment del gettito DST all'interno dell'UE secondo logiche territoriali riferibili al luogo in cui «risiede» la persona che fruisce del servizio digitale (indirizzo IP considerato Proxy adeguato).

Configurazione di specifiche Allocation Keys per ripartire il gettito (art. 5, § 3).

Profili internazionali

Il caso USA (Significant Digital Presence):

- gli USA riformulano i criteri di collegamento con finalità interne ai fini della Sales Tax;
- gli Stati possono imporre obblighi di compliance a soggetti non residenti per finalità di tassazione indiretta.

Il caso India (Equalization Levy indiana proposta nel 2016):

- ritenuta alla fonte (6%) sui pagamento effettuati da soggetti residenti in India a società IT senza stabile organizzazione per la fruizione di servizi digitali;
- per forme di e-commerce diretto.

Il caso UK (Pacchetto di iniziative promosse nel 2015, Diverted Profit taxation):

- Clausola antielusiva / antiabusiva tradizionalmente considerata;
- Imposta di contrasto alle «stabili organizzazioni occulte», nella sua prima formulazione:
- Aliquota al 25% sui redditi «Diverted»;
- Meccanismo di «credito di imposta rovesciato» sulla base della tassazione nel paese di residenza della società non localizzata in UK.

Ascheri Academy

L’economia digitale si manifesta come un sistema di produzione e scambio basato su tecnologie informatiche, non limitata meramente al mondo di internet bensì anche al mondo cd. “off-line” e, soprattutto, in continua evoluzione tanto da rendere inutile e necessariamente incompleto qualsiasi tentativo di elencazione che abbia la pretesa di essere esaustivo.

La moneta cd. “virtuale”, da non intendersi solo come “criptovaluta”, ma nella sua accezione più ampia di rappresentazione digitale di valore, del tutto avulsa dal tradizionale sistema di emissione ad opera delle banche centrali e dal “corso legale”, utilizzata sia come mezzo di scambio che come oggetto di negoziazione o riserva di valore.

Ascheri Academy

Profili domestici

L'attività di commercializzazione delle valute virtuali rappresenta "*operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento*", integrando pertanto la disciplina di esenzione ai fini IVA di cui all'art. 135, paragrafo 1, lett. e), della Direttiva 2006/112/CE, pur non incontrando, talvolta, il favore della Dottrina in materia.

Agenzia delle Entrate in tema di valute virtuali: risoluzione n. 72/E del 2016, richiamando i principi della giurisprudenza comunitaria e, segnatamente, qualificando l'attività di commercializzazione di moneta virtuale come rilevante ai fini IVA, pur se in regime di esenzione, in considerazione della finalità di mezzo di pagamento delle valute non tradizionali.

Vieppiù, dal punto di vista delle imposte dirette, il medesimo pronunciamento ha qualificato il reddito derivante dall'attività abituale di intermediazione nell'acquisto e nella vendita di valute virtuali come reddito d'impresa, assoggettato alla ordinaria tassazione al netto dei costi inerenti.

Con riguardo alle persone fisiche, invece, i redditi derivanti dalle operazioni a pronti, sia attive che passive, sono state assimilate ai redditi dello stesso tipo ottenuti mediante valute estere, che appunto non generano materia imponibile in assenza di un intento speculativo.

Con la risposta all'interpello n. 956-39/2018, l'Agenzia delle Entrate ha affermato la rilevanza ai fini reddituali, per le persone fisiche, della conversione di valute virtuali (in altra valuta virtuale o in una moneta corrente) realizzata per mezzo di una cessione a termine, ovvero a seguito di una cessione a pronti, a condizione che nel periodo d'imposta rilevante la giacenza media (quindi non un valore puntuale nell'arco del periodo rilevante) dei conti correnti e dei depositi in valuta estera complessivamente detenuti abbia superato, per almeno sette giorni lavorativi, il controvalore di 51.645,69 Euro.

Per quanto invece concerne il calcolo della plusvalenza fiscalmente riconosciuta, pare esserci *nulla quaestio* circa l'applicabilità dell'art. 68, comma 6 del TUIR.

La posizione Amministrativa analizzata, basata sull'assimilazione della moneta virtuale alla valuta estera, lascia lo spazio anche ad un altro ordine di suggestioni. Si pensi all'equiparazione del portafoglio digitale ove vengono custodite le valute virtuali ai depositi bancari che, sia da un punto di vista di monitoraggio fiscale (v. *infra*), sia da un punto di vista concreto: si penalizzerebbero oltremodo i detentori di moneta virtuale rispetto ai detentori di valuta ordinaria, in quanto se la valuta estera potrebbe astrattamente detenersi anche al di fuori del circuito bancario, la moneta virtuale non può prescindere dai cd. *Wallet* digitali.

Moneta virtuale e normativa antiriciclaggio

Il D.Lgs. n. 90/2017 è stata recepita la Direttiva Antiriciclaggio e sono state delineate le prime regolamentazioni normative riguardo le valute virtuali. Il Decreto però, non pare affrontare la tematica in maniera completa, lasciando viceversa aperti numerosi profili attinenti alla disciplina giuridica (e di riflesso quella fiscale), concentrandosi appunto sugli adempimenti e sulle questioni relativi alla disciplina dell'antiriciclaggio, attribuendo importanza all'interazione tra il mondo delle valute virtuali e quello economico e finanziario, con particolare riguardo all'uso illecito di tali rappresentazioni digitali.

Chi è chiamato agli adempimenti è identificato come "*ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale*" (art. 1, comma 2, lett. *ff)*, D. Lgs. n. 90/2017), con riguardo "*limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso*" (art. 3, comma 5, lett. *i)*, D. Lgs. n. 90/2017.

Orbene, da un'attenta lettura della norma, sembra che si faccia riferimento a coloro che si occupano di conversione tra moneta corrente e valuta virtuale nonché coloro che si occupano di custodire tali valute su portali telematici, in altre parole coloro che "*controllano l'accesso alle valute virtuali, in particolare le piattaforme di cambio e i prestatori di servizi di portafoglio digitale*", come definiti nella proposta di modifica della Direttiva in commento. Attraverso tali misure, il Legislatore ha tentato di intercettare l'entrata e la fuoriuscita di danaro dai circuiti virtuali, andando ad attaccare quella che è la principale caratteristica di tali valute, ossia l'anonimato del loro possessore, sebbene questo rimanga pur sempre garantito nell'ambito del trasferimento tra privati di valute virtuali o nel momento della loro creazione.

Opportunità di una concreta trasformazione in ottica di diminuzione dell'evasione d'imposta attraverso lo strumento (se non di criptovalute, quantomeno) di una moneta "*alternativa*" elettronica.

- Caso Barcellona;
- Caso Sardex.

Al fine di sovvenzionare l'inclusione dell'affitto municipale, e lo farà con la tecnologia *blockchain*, grazie ad una applicazione mobile con un sistema di *wallet* ricaricabile.

L'uso della tecnologia c.d. "*blockchain*" ha diversi vantaggi: da un lato, è consentito ad una comunità locale e non all'autonomia centrale (dunque anche bancaria come nelle banconote) di dare validità alle transazioni fornendo un timbro digitale di fiducia e stabilendo il tempo delle operazioni; dall'altro, consente l'integrazione di incentivi nelle transazioni perché il sistema stesso genera nuove valute (ogni milione di operazioni). Inoltre, la frode è quasi impossibile perché il registro dovrebbe essere modificato in tutti i duplicati crittografati di tutti i membri del Comune.

Questa, invero, ad oggi possiede due caratteristiche sostanziali che ne favoriscono l'appetibilità per la P.A., avvero la "*destinabilità*" ad una determinata spesa e la conseguente estrema tracciabilità.

In altre parole, al fine di combattere l'evasione sarebbe auspicabile che, ove la P.A. risultasse in debito nei confronti del contribuente di una determinata somma (a qualsiasi titolo), la stessa nella misura del 20/30% (ad esempio) venisse elargita sotto forma di moneta virtuale riutilizzabile da parte del contribuente (che l'ha percepita) solo per il pagamento delle imposte (intendendo tutte le imposte, anche quelle destinate ad altro ente).
Stesso discorso può essere fatto anche nel caso dei rimborsi d'imposta (si pensi al noto caso della TARI "*errata*", ove sarebbe estremamente favorevole per i singoli Comuni, soprattutto quelli meno virtuosi, rimborsare l'imposta pagata in eccesso con moneta digitale destinata esclusivamente all'adempimento di altri debiti tributari, che siano essi futuri o passati).

Insomma, un utilizzo della moneta elettronica al fine di disincentivare l'evasione pare a chi scrive la chiave di volta per poter parlare di benefici in termini premiali nei rapporti tra contribuenti che, viceversa, un credito nei confronti della P.A. non possono vantarlo.